



## STATUTO – “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”

### Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. E' costituito, ai sensi della Legge n° 266/1991, l'Associazione di volontariato denominata “Comitato Acquafredda Parco Montespaccato e Aurelio”, d'ora in avanti detto “Comitato”.
2. Il Comitato ha sede attualmente in Roma Via Enrico Bondi n. 42. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato si configura quale ente senza fini di lucro neppure indiretto.
4. Il comitato è costituito per una durata illimitata.

### Art. 2 – Scopi, natura e compiti

- 1 Il Comitato ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate;
2. Il Comitato è un'associazione apartitica e non svolge quindi alcuna azione di sostegno alle organizzazioni politiche, gruppi o singole persone in vista o in occasione di consultazioni elettorali;
3. Il Comitato si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
4. Il Comitato perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:
  - promuovere la tutela, la salvaguardia e la destinazione a parco pubblico dell'area della riserva naturale, tenuta dell'Acquafredda, acquisita e in corso di acquisizione al patrimonio di Roma Capitale;
  - promuovere la tutela, la salvaguardia e il recupero per la destinazione a parco pubblico dell'aree verdi comprese nel territorio di Aurelio e Montespaccato;
  - favorire il contributo volontaristico di tutti i cittadini, le istituzioni e le associazioni sensibili ai temi della difesa dell'ambiente e della qualità della vita dei quartieri di Montespaccato e Aurelio;
  - favorire la creazione di spazi/aree che possano essere volano per la socializzazione e l'aggregazione per i cittadini del territorio;
  - promuove lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione, manifestazioni e eventi sportivi, ricreative e culturali, nel territorio;;
  - Il Comitato è un luogo di dibattito di collaborazione progettuale ed operativa finalizzata alla tutela del territorio;
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, ed esercitare le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.



### Art. 3 – Organi

- 1 Sono organi del Comitato:
  - l'Assemblea generale dei soci
  - il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ( è riportato all'art.8)
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### Art. 4 – Soci ordinari, Soci fondatori e Sostenitori

- 1 Sono Soci i cittadini che condividano le finalità dell'associazione approvandone lo Statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale. All'interno dell'Assemblea essi hanno diritto ad 1 voto;
2. Sono soci fondatori coloro che compaiono **nell'atto costitutivo del Comitato** e che versano regolarmente le quote associative. Fanno parte dell'Assemblea dei Soci ed hanno diritto ad 1 voto;
3. Sono sostenitori i cittadini e le associazioni e fondazioni, che condividendo le finalità dell'Associazione sostengono la sua attività mediante il loro contributo spontaneo, sia personale che economico. Tali soggetti non sono tenuti al versamento della quota annuale d'iscrizione e non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.
- 4 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
5. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
6. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

### Art. 5 Adesioni, partecipazione, recesso ed esclusione Soci

1. Per l'adesione al Comitato di nuovi Soci, è richiesta la presentazione da parte di almeno un socio e la successiva ratifica, entro 30 giorni, da parte del Consiglio Direttivo;
2. L'ingresso nell'Assemblea si perfeziona con il versamento di una quota stabilita annualmente, destinata al già istituito "fondo-cassa" gestito dal Tesoriere. Il mancato versamento annuale della quota associativa determina la decadenza da socio, previa verifica da parte del Tesoriere.
3. L'esclusione di uno o più soci per giustificati motivi (quali atti contrari alle leggi vigenti, incompatibilità con le finalità del Comitato, atti e comportamenti lesivi delle finalità e dell'immagine del Comitato stesso) deve essere votata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei soci.



## Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. È meglio non prevedere la delega per evitare una scarsa partecipazione.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. L'Assemblea è convocata tramite posta elettronica dal Presidente del Consiglio Direttivo, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.  
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita. In seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei soci
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verrà messo a disposizione dei Soci e pubblicato all'interno del sito per l'opportuna diffusione;
8. L'Assemblea ha il compito di:
  - indirizzo nei confronti del Consiglio direttivo delineando, esaminando ed approvando gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione, avendo e controllo;
  - controllo nei confronti del Consiglio direttivo deliberando sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
  - ratifica la quota associativa annuale e la sua eventuale modifica proposta dal Consiglio Direttivo;
  - deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
  - deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
  -

Le candidature devono essere presentate nel corso dell'Assemblea dei soci precedente a quella di votazione appositamente convocata almeno 7 giorni prima; le votazioni avvengono a scrutinio segreto; ogni socio può esprimere al massimo due preferenze: in caso di parità di preferenze viene eletto il socio più anziano di età.

## Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei soci del Comitato, preposto all'attuazione delle idee/progetti/iniziativa emergenti dalla stessa Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo è eletto in seno ai Soci dell'Assemblea iscritti da almeno 6 mesi ed ad essa risponde del suo operato in qualsiasi momento.
3. Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da **17** soci eletti dall'Assemblea ad inizio anno solare ed ha durata di 2 anni; se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In mancanza della disponibilità di soci si provvede alla sostituzione del consigliere attraverso delibera di assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Nel corso del biennio, in caso di



perdurante impossibilità a svolgere le proprie funzioni da parte di ciascuna delle predette cariche elettive, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominarne al suo interno il sostituto.

5. In caso di assenze consecutive non validamente motivate superiori a tre di un consigliere, il Consiglio Direttivo ne determina la decadenza.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che si renda necessario, non coincidente con l'Assemblea dei soci. In caso di necessità si riunisce con convocazione straordinaria mediante adeguato e tempestivo preavviso di almeno 3 giorni; L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo avvengono per votazione palese ed hanno validità qualora siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri:

9. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio spetta inoltre::

- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa del Comitato
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- indire adunanze, convegni, assemblee pubbliche etc;
- deliberare l'affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie e la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro avvalendosi dell'apporto di tutti i soci: tali soci, comunque, non hanno diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. Di tale gruppi di lavoro il Consiglio Direttivo definisce gli ambiti, le finalità, i tempi di decadenza e ne nomina il referente;

### **Art. 8 – Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed è portavoce verso le Istituzioni delle istanze del Comitato;

2. Il Presidente risponde del proprio operato e di quello del Consiglio Direttivo verso l'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

4. Al Presidente in particolare compete compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti; per le operazioni bancarie e finanziarie può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o altro componente il Consiglio.

### **Art. 9 – Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno;

2. Il Vicepresidente subentra nelle competenze proprie del Presidente qualora questi sia impossibilitato ad assolvere le sue funzioni.

### **Art. 10 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno;

2. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere rapporti con le banche ed i fornitori in genere;



### **Art. 11 – Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno ;
2. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare nei rapporti con il Consiglio Direttivo
3. Al segretario compete: la convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne predispone l'ordine del giorno, la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la tenuta e la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato, conserva gli atti delle attività del Consiglio fino al termine del suo mandato.

### **Art. 12 Risorse economiche**

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

### **Art. 13 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 14 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 6 comma 6 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

### **Art. 15 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, valgono le norme di legge vigenti in materia.